

ATTO N. DD 7576

DEL 20/11/2024

Rep. di struttura DD-TA1 N. 256

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: OGGETTO: Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Società: ECOPALLETS s.r.l.

Sede legale e operativa: CORSO SAVONA, 18/B - VILLASTELLONE

P. IVA: 10928220010

Posizione n. 006355

Premesso che:

- la Società in oggetto risulta autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) n. 4181 del 16/10/2020 rilasciata dal SUAP di Villastellone in delega alla CCIAA di Torino in data 21/10/2020, presso la sede operativa sopra indicata ad esercitare attività di messa in riserva e recupero (operazioni R13 ed R3 di cui all'allegato C del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle tipologie p.to 9.1 e 9.2 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
- con il suddetto provvedimento oltre alla comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., veniva ricompreso anche il titolo alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del medesimo decreto per le emissioni derivanti dal trattamento termico degli imballaggi in legno, (sia nuovi che riparati), in conformità allo standard fitosanitario ISPM15, che prevede che gli imballaggi destinati all'esterno della Comunità europea siano soggetti ad un trattamento di sterilizzazione che può avvenire anche mediante trattamento termico;
- con D.D. n. 4132 del 19/08/2021, l'AUA in essere veniva aggiornata limitatamente al comparto *gestione rifiuti*, con una variazione del layout conseguente all'aggiunta di alcune aree di stoccaggio e strutture di servizio, mantenendo invariate potenzialità del deposito e quantitativi di rifiuti gestiti annualmente;
- con D.D. n. 6702 del 05/12/2022, a seguito dell'incendio occorso in data 13/11/2022 presso il sito in oggetto, la Scrivente assumeva un provvedimento di sospensione delle attività di gestione rifiuti svolte presso le aree inagibili e sottoposte a sequestro dai V.V.F, così come individuate nell'ordinanza sindacale del Comune di Villastellone n. 17 del 15/11/2022 e come indicate dalla società nella planimetria allegata alla nota del 29/11/2022, nota di prot. CMTTo n. 156587, mantenendo attive le operazioni svolte nelle aree non interessate dall'incendio, quali il trattamento termico degli imballaggi in legno (sia nuovi che riparati);
- in data 16/09/2024, con nota di prot. CMTTo n. 128003, la società presentava istanza di aggiornamento dell'AUA limitatamente al comparto *gestione rifiuti*, chiedendo di fatto la revoca della sospensione in essere nonché alcune modifiche del layout produttivo, in ragione delle prescrizioni impartite dal VV.FF;

- in data 27/09/2024, con nota di prot. CMTTo n. 134918, veniva formalizzato che la modifica costituiva variante non sostanziale e conseguentemente si sarebbe proceduto unicamente all'aggiornamento del titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013: *iscrizione n. 37/2020 al Registro provinciale ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*, senza avviare, a tal fine, l'endoprocedimento;
- in data 11/11/2024, con nota di prot. CMTTo n. 160649, la scrivente formulava una richiesta integrazioni cui la Società dava riscontro con nota di prot. CMTTo n. 162937 del 15/11/2024, dichiarando che la capacità massima di deposito dei rifiuti che hanno cessato da tale qualifica (EoW), è quantificata in 800 t;
- in data 18/11/2024, con nota di prot. CMTTo n. 164088, la Società inoltrava alla scrivente il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle Acque di lavaggio delle aree esterne, ai sensi del D.P.G.R. Piemonte 20 Febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. approvato da SMAT in data 22/10/2024, prot. n. 95505.

Considerato che:

- la fase successiva all'incendio ha richiesto:
 - l'allontanamento dei rifiuti derivanti dall'incendio;
 - la presentazione di SCIA in data 26/03/2023 (e variante del 17/11/2023) per parziale demolizione e ricostruzione delle strutture prefabbricate crollate/inagibili;
 - la presentazione del nuovo progetto ai VV.FF in data 15/11/2023, di cui parere favorevole del 18/04/2024;
 - il collaudo delle strutture ripristinate in data 24/05/2024;
 - la trasmissione SCIA per inizio attività in data 26/07/2024;
 - la presentazione in data 05/09/2024 del nuovo piano 1/R Piano di Prevenzione e Gestione" (di seguito P.P.G.) di progetto delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle Acque di lavaggio delle aree esterne, ai sensi del D.P.G.R. Piemonte 20 Febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. approvato da SMAT in data 22/10/2024, prot. n. 95505;
- la modifica proposta è stata presentata e valutata come non sostanziale e riguarda:
 - la revisione delle aree interne ed esterne in ragione delle prescrizioni impartite dai VV.FF, con conseguente revisione parziale del processo di lavorazione;
 - un nuovo assetto di macchinari/attrezzature, nel dettaglio: 4 banchi, 1 sega, 5 dime assemblaggi, 1 squadratrice, 5 schiodatrici e 1 troncatrice;
- con le integrazioni trasmesse in data 11/11/2024, nota di prot. CMTTo n. 160649, la Società dichiarava che...*il volume complessivo di deposito E.O.W è pertanto pari a 1.589 m³. Considerato un peso medio dei pallet pari a 20kg gli stessi possono essere messi in deposito sovrapposti (circa 8 pallet a m³) o incrociati (circa 15 pallet a m³). Ciò determina una capacità massima di circa 24.000 pallet per un peso complessivo di circa 480 tonnellate. E' opportuno precisare che ci sono anche tre aree interne al capannone ove possono essere posizionati imballaggi E.O.W. in attesa di essere trasferiti sulle aree esterne. Tali aree, complessivamente pari a 710 m², si stima possano essere occupate al 50% e pertanto con una altezza pari a m 3.00 si ha un volume di 1.065 m³. Ciò determina una capacità massima di circa 16.000 pallet per un peso di circa 320 tonnellate. Quindi il peso complessivo massimo d'imballaggi E.O.W. è stimato in circa 800 tonnellate;*
- l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, dispone che *il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;*
- l'Ente scrivente ha ritenuto di procedere comunque ad aggiornare l'atto, recependo le modifiche e i rilievi di cui all'istanza suddetta.

Ritenuto:

- di far comunque salva la scadenza del suddetto provvedimento (20/10/2035).

Rilevato che:

- il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. di **procedere ad aggiornare** ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 4181 del 16/10/2020 rilasciata dal SUAP di Villastellone in delega alla CCIAA di Torino in data 21/10/2020 alla società **ECOPALLETS s.r.l. per la sede operativa di Corso Savona, 18/B - VILLASTELLONE**, per l'esercizio dell'attività di recupero, secondo le modifiche formalizzate con la comunicazione pervenuta in data 16/09/2024, con nota di prot. CMT0 n. 128003 e s.m.i.;

2. di **prendere atto** della modifica citata in premessa, procedendo, ad annullare e sostituire il *Suballegato A – Planimetria area interna e area esterna (Gestione Rifiuti)*, con l'analogo costituente l'Allegato al presente provvedimento;

3. di **annullare e sostituire** la nota (1) della Tabella dell'*Allegato A* come segue:

⁽¹⁾ 9.1.3 lett. a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3] per la produzione di EoW costituiti da manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate, nel caso specifico:

1. pallet a capitolato (es. pallet EPAL) rispondenti alle caratteristiche previste dai singoli regolamenti;
2. pallet "bianco" (cioè non soggetto a specifici capitolati) le cui caratteristiche sono riferibili alle norme tecniche di riferimento:

- *UNI EN ISO 445:2013 Pallet per la movimentazione di merci – Vocabolario*
- *UNI EN ISO 18613:2014 Riparazione dei pallet piatti di legno;*
- *UNI 11066:2003 Pallet di legno riutilizzabile personalizzato - Requisiti di progettazione, costruzione, prestazione e metodi di prova.*

Secondo quanto dichiarato dalla società, la capacità massima di deposito dei rifiuti che hanno cessato da tale qualifica (EoW) è pari a 800 t.

4. di **prendere altresì atto** che il titolo alla modifica, **si formalizzerà alla data** di rilascio del presente atto della Città Metropolitana;

5. di **far salvo**, per quanto non in contrasto con il presente atto, quanto prescritto con l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. n. 4181 del 16/10/2020 e s.m.i. comprensivo della durata della stessa, così come fissata dal citato atto;

6. di **dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria**, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

7. di **attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

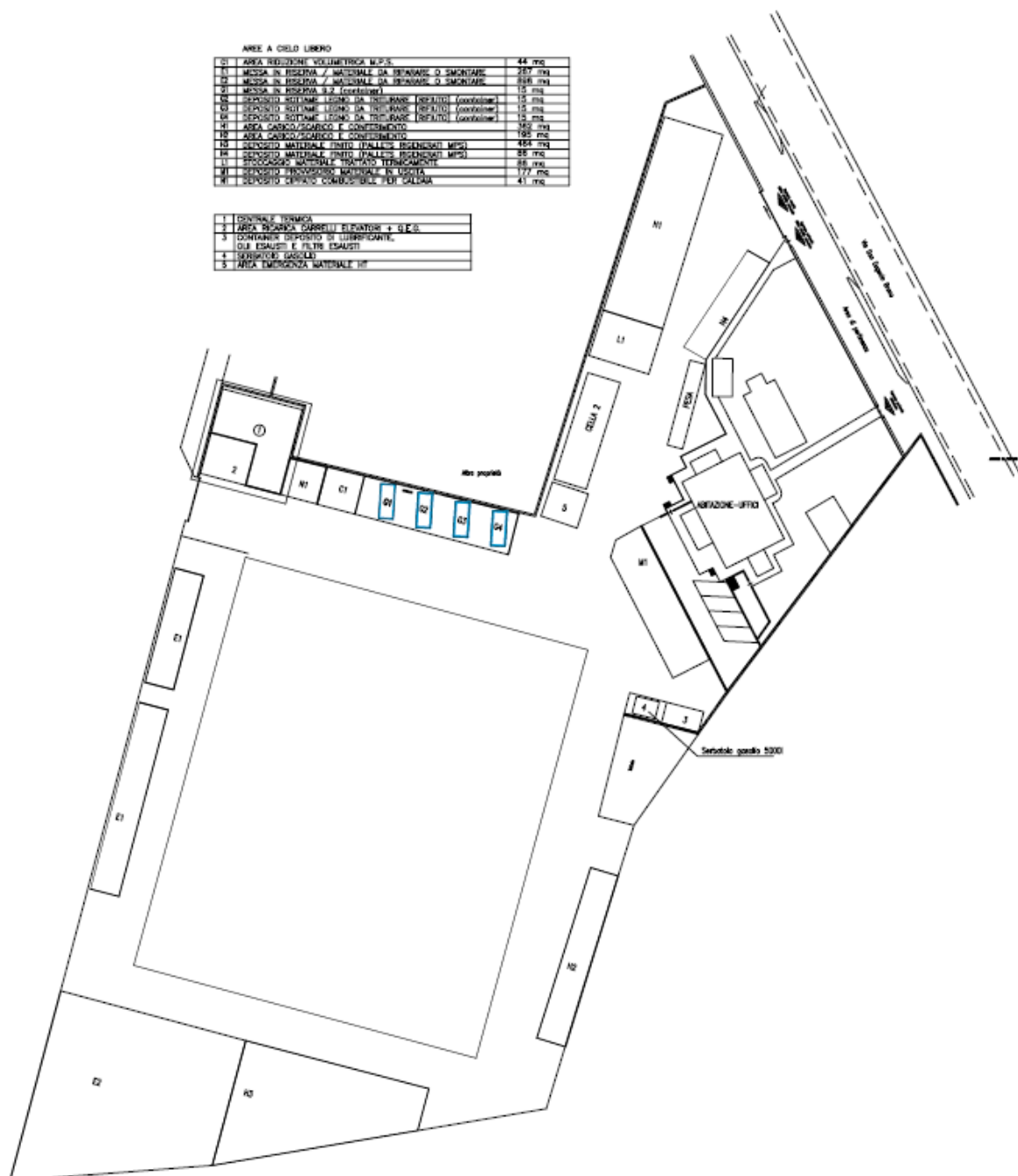
SA/VPC

Torino, 20/11/2024

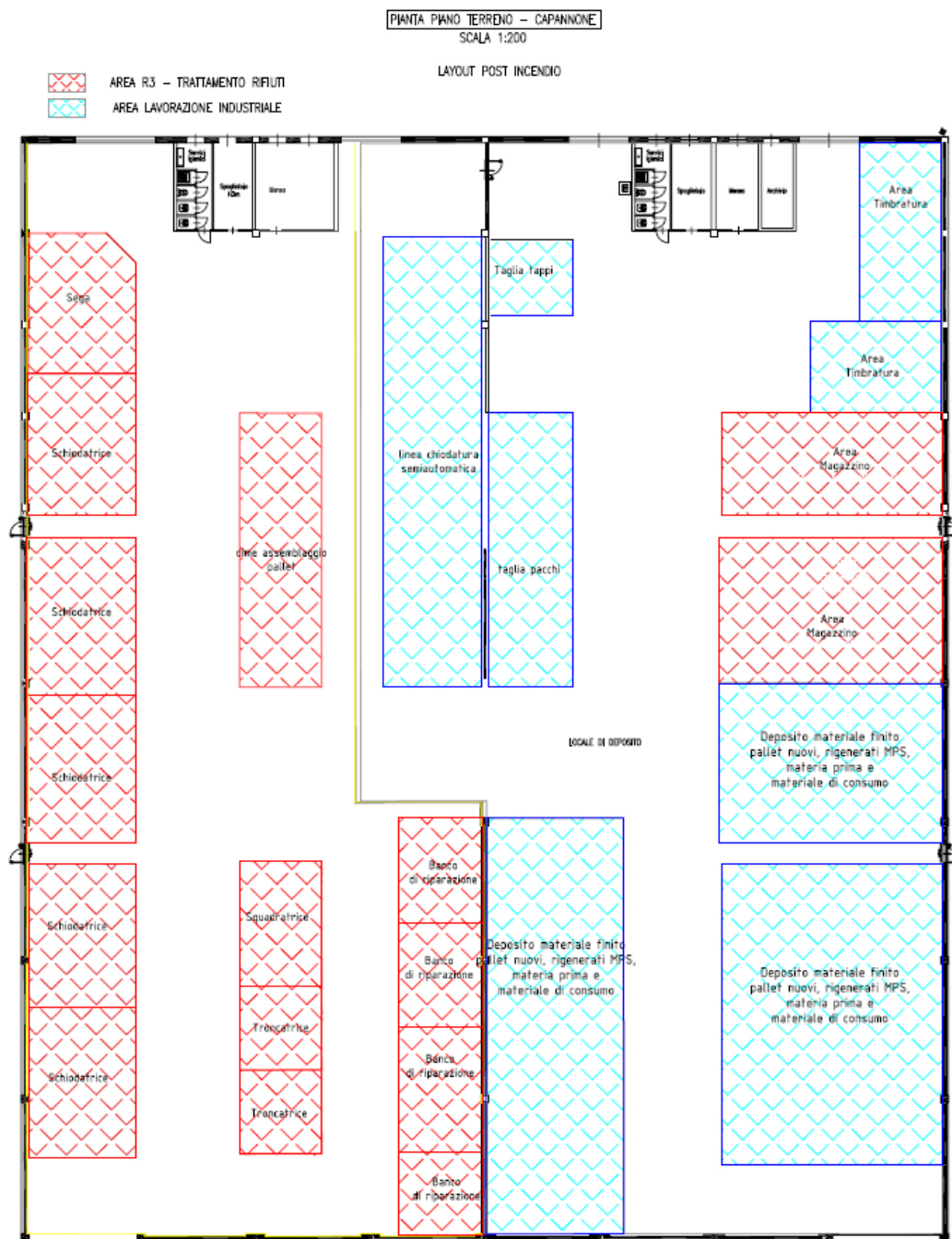
**IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)**

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

SUBALLEGATO A
PLANIMETRIA - area esterna



SUBALLEGATO A
PLANIMETRIA - area interna





COMUNE DI VILLASTELLONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Codice Marca da Bollo
01190577720156
Acquisita al prot. 0050777
del 21/10/2020

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO N. 2

Premesso che:

- a) Il Sig. Dell'Aquila Giovanni, in qualità di titolare della Ditta ECOPALLETS SRL con sede legale ed operativa in VILLASTELLONE - CORSO SAVONA, n. 18/B, Partita IVA 10928220010 - in data 17/07/2020 ha presentato allo Sportello Unico di Villastellone, domanda intesa ad ottenere gli assensi necessari per l'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59, per lo stabilimento sito nel Comune di Villastellone;
- b) lo Sportello Unico anzidetto fa capo alla Struttura Unica di Villastellone;
- c) la domanda dianzi indicata ha dato luogo all'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'A.U.A., avvio notificato dalla Città Metropolitana di Torino con provvedimento prot. n. 55386/TA1/SA/PC del 07/08/2020;
- d) la domanda medesima riguarda un intervento comportante l'espletamento dei seguenti procedimenti ed il rilascio dei seguenti atti:
 - *Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Città Metropolitana di Torino*
- f) la Struttura Unica ha richiesto alle Amministrazioni competenti di compiere le attività amministrative corrispondenti ai Procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico;
- g) le Amministrazioni medesime hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle seguenti determinazioni:
 - *Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) adottato con Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino n. DD-TA1 n. 226 del 16/10/2020, acquisita via PEC al protocollo n. 00073547/2020 del 19/10/2020;*
- h) sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui alle lettere c) e seguenti, nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Visto il D.P.R. 160/2010;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d'interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6 bis della legge n. 241/1990;



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Villastellone nominato con il Provvedimento Sindacale n. 13 in data 28/05/2019, dott.ssa Rosetta Ruffolo, assume il seguente

PROVVEDIMENTO

- 1) Sulla scorta dei consensi di cui in premessa, è rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R.13/03/2013 n. 59, per lo stabilimento della Società **ECOPALLETS SRL**, sede operativa in **Corso Savona, 18/B – VILLASTELLONE**, nel rispetto delle prescrizioni, contenute nei seguenti allegati costituenti elemento inscindibile dell'assenso:
 - **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), adottata con Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino n. DD-TA1 n. 226 del 16/10/2020, acquisita via PEC al protocollo n. 00073547/2020 del 19/10/2020;**
- 2) Contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Villastellone, li 21/10/2020

Il Responsabile del SUAP
(Dott.ssa Rosetta Ruffolo)
Documento informatico firmato digitalmente ai
senso del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Il presente provvedimento viene notificato via Posta Elettronica Certificata presso il professionista incaricato munito di procura speciale per la presentazione telematica della pratica e per l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti.

ATTO N. DD 4181

DEL 16/10/2020

Rep. di struttura DD-TA1 N. 226

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Società: ECOPALLETS SRL
Sede legale e operativa: Corso Savona, 18/B - VILLASTELLONE
Partita Iva: 10928220010
Posizione:006355

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

la Società in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata la messa in riserva e recupero R13/R3 di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle tipologie p.to 9.1 e 9.2 del D.M. 5/2/98 e s.m.i., a seguito di iscrizione n. 56/2015 al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/06, in scadenza 24/07/2020, ancora in vigore nelle more del rilascio dell'A.U.A.;

in data 17/07/2020, presentava al SUAP di VILLASTELLONE in delega alla CCIAA di Torino, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento di Corso Savona. 18/B - VILLASTELLONE - riferimento pratica SUAP N. 10928220010-17072020-1532 suap 5426- prot. 0034000 del 20/07/2020 – REP_PROV_TO/TO-SUPRO/0034282 del 21/07/2020;

il SUAP, trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 22/07/2020, prot. n. 50569/RA4/SA;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 55386/TA1/SA/PC del 07/08/2020, comunicava al SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;

con l'istanza in esame la società comunicava alcune modifiche circa l'attività già autorizzata comprensive di:

- eliminazione della fase di riduzione volumetrica del materiale di scarto non più adatto alla fase di riparazione degli imballaggi, e conseguente dismissione di macinatore mobile, nastro trasportatore, deferizzatore, caricatore gommato con benna a polipo.

- conferimento come rifiuto dello scarto generato dalle fasi di selezione, smontaggio e riparazione dei rifiuti di cui alla tipologia 9.1 presso soggetti esterni autorizzati,

- eliminazione dell'operazione di recupero R3 relativamente ai rifiuti di cui alla tipologia 9.2 (CER 030105), che saranno sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 con successivo conferimento come rifiuti presso soggetti esterni, per la successiva riduzione volumetrica;

- eliminazione del cippatore ubicato all'interno della tettoia;

- variazioni nel layout del capannone (TAV. 4 allegata): riorganizzazione delle aree interne e della collocazione di macchinari/attrezzature con eliminazione della sega a nastro, squadratrice, sega a 4 misure, banco di lavoro, la schiodatrice, con aggiunta di una troncatrice;

- variazioni nel layout del piazzale (TAV. 3 allegata): riorganizzazione delle aree esterne, in funzione dell'eliminazione della fase di riduzione volumetrica suddetta.

in data 06/08/2020 prot. n. 55036/TA1/SA/PC, veniva trasmessa, per il tramite il SUAP della Città di Villastellone in delega alla CCIAA di Torino, la richiesta di integrazioni formulata dalla Direzione Risorse idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMTo, relativa a chiarimenti sulla proprietà dell'impianto di combustione;

in data 07/09/2020, con nota prot. CMTo n. 60353/RA4/SA pervenivano le integrazioni a chiarimento .

Considerato che:

il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituito nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013) sono:

- iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/20016 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

poiché la movimentazione giornaliera di rifiuti avviati al recupero R4, risultava far ricadere l'istanza nella fattispecie ex L.R. 40/98 e s.m.i., già in fase istruttoria è stato richiesto parere di competenza alla Direzione Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della CMTo, che si è espresso ritenendo che la Società ECOPALLETS srl non dovesse essere assoggettata alla preventiva procedura di verifica di VIA (art. 10 l.r. 40/98 e s.m.i. ed art. 19 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) .

Acquisito:

il parere del soggetto competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CMTo, prot. n. 70884 del 12/10/2020, con cui sono state trasmesse le prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse.

Rilevato che:

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 120 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB)
- la D.G.P. n. 943 - 50288/2013 del 17/12/2013 "Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell'area risorse idriche e qualità dell'aria e dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della Società ECOPALLETS SRL sede operativa in Corso Savona, 18/B - VILLASTELLONE, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
2. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce:
 - la comunicazione in materia di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore richiamate agli allegati A (gestione rifiuti), suballegato A (planimetrie di riferimento), e allegato B (emissioni in atmosfera) parti integranti e sostanziali del presente atto.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione si compone degli allegati A (gestione rifiuti), suballegato A (planimetrie di riferimento), e allegato B (emissioni in atmosfera);
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività dovrà essere comunicata preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica al SUAP del Comune di VILLASTELLONE in delega alla CCIAA, che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio*.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 16/10/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA)

SITI PRODUTTIVI)
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., per cui gli è stato attribuito il n. 37/2020. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di rec.	Q.tà max mov.le (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
150103 - 170201 - 191207 – 200138	9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13 R3 ⁽¹⁾	20.000	320
030105	9.2: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	1.500	7,5

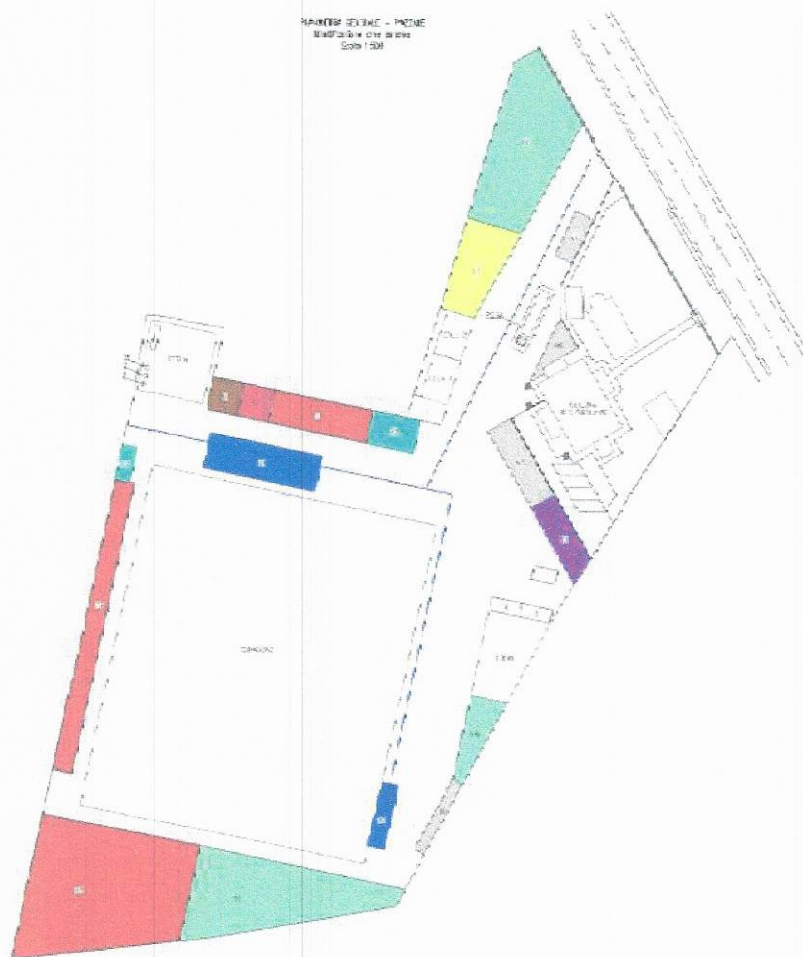
⁽¹⁾ 9.1.3 lett. a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3] per la produzione di eow costituiti da manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate, nel caso specifico:

1. pallet a capitolato (es. pallet EPAL) rispondenti alle caratteristiche previste dai singoli regolamenti;
2. pallet "bianco" (cioè non soggetto a specifici capitolati) le cui caratteristiche sono riferibili alle norme tecniche di riferimento:
 - UNI EN ISO 445:2013 Pallet per la movimentazione di merci - Vocabolario;
 - UNI EN ISO 18613:2014 Riparazione dei pallet piatti di legno;
 - UNI 11066:2003 Pallet di legno riutilizzabile personalizzato - Requisiti di progettazione, costruzione, prestazione e metodi di prova.

La suddetta attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 3^a;
- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione provinciale dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

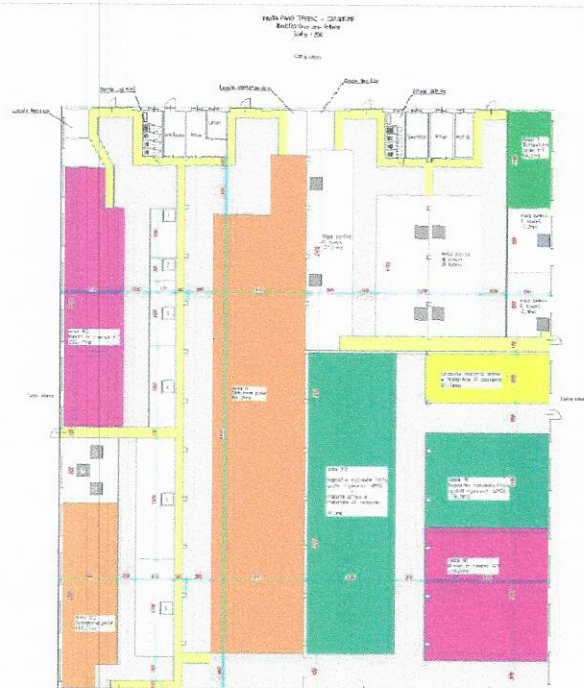
Suballegato A – PLANIMETRIA
area esterna



Legenda	Area (mq)
1. Area verde	171,24
2. Area verde	171,24
3. Area verde	171,24
4. Area verde	171,24
5. Area verde	171,24
6. Area verde	171,24
7. Area verde	171,24
8. Area verde	171,24
9. Area verde	171,24
10. Area verde	171,24
11. Area verde	171,24
12. Area verde	171,24
13. Area verde	171,24
14. Area verde	171,24
15. Area verde	171,24
16. Area verde	171,24
17. Area verde	171,24
18. Area verde	171,24
19. Area verde	171,24
20. Area verde	171,24
21. Area verde	171,24
22. Area verde	171,24
23. Area verde	171,24
24. Area verde	171,24
25. Area verde	171,24
26. Area verde	171,24
27. Area verde	171,24
28. Area verde	171,24
29. Area verde	171,24
30. Area verde	171,24
31. Area verde	171,24
32. Area verde	171,24
33. Area verde	171,24
34. Area verde	171,24
35. Area verde	171,24
36. Area verde	171,24
37. Area verde	171,24
38. Area verde	171,24
39. Area verde	171,24
40. Area verde	171,24
41. Area verde	171,24
42. Area verde	171,24
43. Area verde	171,24
44. Area verde	171,24
45. Area verde	171,24
46. Area verde	171,24
47. Area verde	171,24
48. Area verde	171,24
49. Area verde	171,24
50. Area verde	171,24
51. Area verde	171,24
52. Area verde	171,24
53. Area verde	171,24
54. Area verde	171,24
55. Area verde	171,24
56. Area verde	171,24
57. Area verde	171,24
58. Area verde	171,24
59. Area verde	171,24
60. Area verde	171,24
61. Area verde	171,24
62. Area verde	171,24
63. Area verde	171,24
64. Area verde	171,24
65. Area verde	171,24
66. Area verde	171,24
67. Area verde	171,24
68. Area verde	171,24
69. Area verde	171,24
70. Area verde	171,24
71. Area verde	171,24
72. Area verde	171,24
73. Area verde	171,24
74. Area verde	171,24
75. Area verde	171,24
76. Area verde	171,24
77. Area verde	171,24
78. Area verde	171,24
79. Area verde	171,24
80. Area verde	171,24
81. Area verde	171,24
82. Area verde	171,24
83. Area verde	171,24
84. Area verde	171,24
85. Area verde	171,24
86. Area verde	171,24
87. Area verde	171,24
88. Area verde	171,24
89. Area verde	171,24
90. Area verde	171,24
91. Area verde	171,24
92. Area verde	171,24
93. Area verde	171,24
94. Area verde	171,24
95. Area verde	171,24
96. Area verde	171,24
97. Area verde	171,24
98. Area verde	171,24
99. Area verde	171,24
100. Area verde	171,24

Legenda	Area (mq)
1. Area verde	171,24
2. Area verde	171,24
3. Area verde	171,24
4. Area verde	171,24
5. Area verde	171,24
6. Area verde	171,24
7. Area verde	171,24
8. Area verde	171,24
9. Area verde	171,24
10. Area verde	171,24
11. Area verde	171,24
12. Area verde	171,24
13. Area verde	171,24
14. Area verde	171,24
15. Area verde	171,24
16. Area verde	171,24
17. Area verde	171,24
18. Area verde	171,24
19. Area verde	171,24
20. Area verde	171,24
21. Area verde	171,24
22. Area verde	171,24
23. Area verde	171,24
24. Area verde	171,24
25. Area verde	171,24
26. Area verde	171,24
27. Area verde	171,24
28. Area verde	171,24
29. Area verde	171,24
30. Area verde	171,24
31. Area verde	171,24
32. Area verde	171,24
33. Area verde	171,24
34. Area verde	171,24
35. Area verde	171,24
36. Area verde	171,24
37. Area verde	171,24
38. Area verde	171,24
39. Area verde	171,24
40. Area verde	171,24
41. Area verde	171,24
42. Area verde	171,24
43. Area verde	171,24
44. Area verde	171,24
45. Area verde	171,24
46. Area verde	171,24
47. Area verde	171,24
48. Area verde	171,24
49. Area verde	171,24
50. Area verde	171,24
51. Area verde	171,24
52. Area verde	171,24
53. Area verde	171,24
54. Area verde	171,24
55. Area verde	171,24
56. Area verde	171,24
57. Area verde	171,24
58. Area verde	171,24
59. Area verde	171,24
60. Area verde	171,24
61. Area verde	171,24
62. Area verde	171,24
63. Area verde	171,24
64. Area verde	171,24
65. Area verde	171,24
66. Area verde	171,24
67. Area verde	171,24
68. Area verde	171,24
69. Area verde	171,24
70. Area verde	171,24
71. Area verde	171,24
72. Area verde	171,24
73. Area verde	171,24
74. Area verde	171,24
75. Area verde	171,24
76. Area verde	171,24
77. Area verde	171,24
78. Area verde	171,24
79. Area verde	171,24
80. Area verde	171,24
81. Area verde	171,24
82. Area verde	171,24
83. Area verde	171,24
84. Area verde	171,24
85. Area verde	171,24
86. Area verde	171,24
87. Area verde	171,24
88. Area verde	171,24
89. Area verde	171,24
90. Area verde	171,24
91. Area verde	171,24
92. Area verde	171,24
93. Area verde	171,24
94. Area verde	171,24
95. Area verde	171,24
96. Area verde	171,24
97. Area verde	171,24
98. Area verde	171,24
99. Area verde	171,24
100. Area verde	171,24

Suballegato A – PLANIMETRIA
area interna



Legenda Verde	Area mq
Verde (Verde) 1	253.5 mq
Verde (Verde) 2	223.1 mq
Verde (Verde) 3	187.8 mq
Verde (Verde) 4	148.5 mq
Verde (Verde) 5	176.6 mq
Verde (Verde) 6	407.0 mq
Verde (Verde) 7	62.3 mq

Legenda Verde (Verde) 1	Area mq
Verde (Verde) 1	253.5 mq
Verde (Verde) 2	223.1 mq
Verde (Verde) 3	187.8 mq
Verde (Verde) 4	148.5 mq
Verde (Verde) 5	176.6 mq
Verde (Verde) 6	407.0 mq
Verde (Verde) 7	62.3 mq

ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

B1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- L'Impresa in oggetto è attualmente autorizzata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ad effettuare la messa in riserva (R13) ed il recupero (R3) di rifiuti in legno, come individuati nella relazione tecnica allegata all'istanza di A.U.A., tra cui gli imballaggi in legno;
- L'Impresa in oggetto ha presentato istanza di A.U.A al fine di rinnovare la comunicazione in materia di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e contestualmente conseguire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio di un *impianto per il trattamento termico di imballaggi in legno*;
- L'impianto *per il trattamento termico di imballaggi in legno* non rientra tra quelli per cui è ammessa l'attività di recupero R3, di cui al D.M. 5 febbraio 1998, (norma tecnica che disciplina l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in ambito di cd. procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.);
- L'Impresa in oggetto, nella relazione tecnica allegata all'istanza di AUA ha precisato che l'impianto di cui al punto precedente **non** è correlato al recupero rifiuti, bensì alla **gestione di imballaggi**, sia nuovi che riparati, in conformità allo standard fitosanitario ISPM15 che prevede che gli imballaggi destinati all'esterno dell'Unione Europea siano soggetti ad un trattamento di sterilizzazione che può avvenire anche mediante trattamento termico;
- alla luce delle considerazioni di cui ai paragrafi precedenti, si ritiene opportuno che sia disposta la compartimentazione degli imballaggi in ingresso allo stabilimento sulla base della loro natura di "prodotto" o di "rifiuto", nonché una precisa rendicontazione del flusso di materiale trattato nell'impianto di sterilizzazione, al fine di garantire che non vi sia commistione con materiale qualificato come rifiuto e che l'attività sia condotta in conformità con i disposti della presente autorizzazione;
- L'Impresa in oggetto, nella relazione tecnica allegata all'istanza di AUA ha dichiarato che:
 - il calore necessario per il trattamento termico degli imballaggi viene generato da un bruciatore alimentato a biomassa, esterno all'impianto stesso, e viene ceduto per scambio indiretto, utilizzando acqua come fluido vettore in circuito chiuso;

- i punti di emissione a servizio delle celle di trattamento (camini E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8) sono dotati di serrande che vengono aperte soltanto alla fine del ciclo di trattamento per circa 5 minuti e sono deputati esclusivamente all'espulsione del vapor acqueo derivante dal processo;
- l'Impresa in oggetto, nella relazione integrativa pervenuta in data 07/09/2020 (ns prot. n. 60353/RA4) ha precisato che il bruciatore alimentato a biomassa, deputato al riscaldamento indiretto delle celle di trattamento, ha potenza termica nominale di 720-950 kW, pertanto ricade nella casistica di cui alla lettera bb) della parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e non è sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del medesimo decreto;
- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione e le successive integrazioni, prevedono misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oggi compresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competente per il controllo, effettua, ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro sei (6) mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";

B3. IMPIANTI E/O ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (per 24 ore/giorno) CHE DANNO ORIGINE AD EMISSIONI IN ATMOSFERA

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| - Cella di trattamento termico 1 | Camini E1, E2, E3, E4 |
| - Cella di trattamento termico 2 | Camini E5, E6, E7, E8 |

B4. EMISSIONI CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA PARTE V DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

- Bruciatore, alimentato a biomassa, di $P_{tn} = 720-950$ kW a servizio dell'impianto

Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i., $P_{tn} < 1$ MW (lettera bb, parte I dell'allegato IV alla parte quinta del T.U.A.)

B5. QUADRO EMISSIONI

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm³/h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Note
					[mg/Nm³]	[kg/h]				
E1	Sfiato cella di trattamento termico 1	50	4000	Inquinanti trascurabili	Inquinanti trascurabili		Inquinanti trascurabili	Inquinanti trascurabili	6,2	Emissioni attive soltanto al termine del ciclo di sterilizzazione
E2	Sfiato cella di trattamento termico 1	50	4000						6,2	
E3	Sfiato cella di trattamento termico 1	50	4000						6,2	
E4	Sfiato cella di trattamento termico 1	50	4000						6,2	
E5	Sfiato cella di trattamento termico 2	50	4000	Inquinanti trascurabili	Inquinanti trascurabili		Inquinanti trascurabili	Inquinanti trascurabili	6,2	
E6	Sfiato cella di trattamento termico 2	50	4000						6,2	
E7	Sfiato cella di trattamento termico 2	50	4000						6,2	
E8	Sfiato cella di trattamento termico 2	50	4000	Inquinanti trascurabili	Inquinanti trascurabili		Inquinanti trascurabili	Inquinanti trascurabili	6,2	

⁽¹⁾ N: nessuno, A:annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale, R: misurazione e registrazione in continuo.

B6. PRESCRIZIONI

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto delle condizioni contenute nel presente Allegato.
2. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti produttivi passibile di produrre emissioni anomale, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni riportate nel presente allegato.
4. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche.
5. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.
6. È consentito esclusivamente il trattamento di **imballaggi in legno nuovi o ricondizionati**, aventi la qualifica di "prodotti", non è consentita l'introduzione nel forno di materiale avente la qualifica di "rifiuto", ancorché privo di contaminazione.
7. I materiali atti ad essere sottoposti al trattamento di sterilizzazione (**imballaggi in legno nuovi o ricondizionati**), aventi la qualifica di "prodotti", devono essere stoccati in area dedicata, individuata con apposita segnaletica e separata dalle aree dedicate alla messa in riserva (R13) di rifiuti.
8. Al fine di garantire il costante controllo della conformità del materiale trattato ai disposti dei precedenti punti 6 e 7, il Gestore a partire dalla data di avviamento dell'impianto di cui al successivo punto 10, **deve annotare su un modulo di registrazione** i cui contenuti siano conformi al modello riportato in Suballegato B1, **ogni ciclo di trattamento effettuato, specificando il numero di imballaggi trattati, la loro provenienza, gli estremi dei relativi**

documenti di acquisizione (bolla di accompagnamento/ fattura, ecc.), la data e l'ora.

9. I moduli sopra richiamati dovranno essere **tenuti in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo** unitamente alla documentazione attestante le modalità di acquisizione del materiale.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI

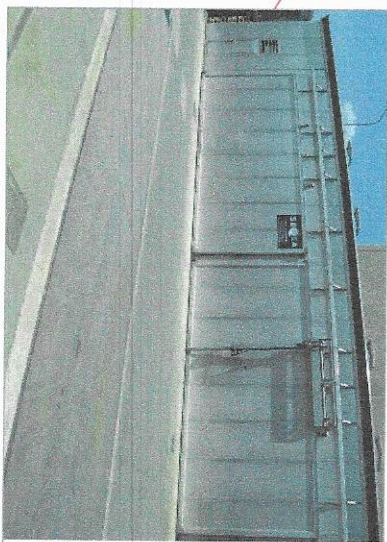
10. La **data di avviamento** degli impianti deve essere comunicata tramite PEC alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

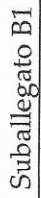
11. I **condotti per l'emissione** in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per **l'accessibilità alle prese di campionamento** nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i..
12. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, **la direzione del loro flusso allo sbocco** deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

PRESCRIZIONI GENERALI

13. Copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza e delle successive integrazioni devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.



 Pegaso Ambiente Centrali tinte Ambientali		COMMITTEE ECOPALLET'S SRL Corso Savona, 19B 10029 Villafeltria (TO)	
ELABORAZIONI PLANTIERE IMPIANTO CON EMERDIA PUNTI EMISSIONE		OGGETTO Pratica AUA	
IL PROGETTISTA		L'IMPRESA	
		DATA 15.07.2020	
		SCALA 1:500	
		TIPOLO AREA 1	
		AGGIORNAMENTI	

1

Pag. 16 di 16